

“FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO - FII VENTURE”
FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO (FIA) ITALIANO MOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO A
INVESTITORI PROFESSIONALI

REGOLAMENTO



APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELIBERA DEL 17 MARZO 2016

INDICE

PARTE A – SCHEDA IDENTIFICATIVA.....	3
A.1 DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DEL FIA	3
A.2 DESTINATARI E CLASSI DI QUOTE.....	3
A.3 DURATA DEL FIA E DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO	3
A.4 SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO	4
A.5 DEPOSITARIO	4
A.6 CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA, PERIODICITÀ DEL CALCOLO E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	4
PARTE B - CARATTERISTICHE DEL FIA	6
B.1. SCOPO, OGGETTO, POLITICHE DI INVESTIMENTO ED ALTRE CARATTERISTICHE	6
B.1.1. Scopo del FIA	6
B.1.2. Oggetto del FIA.....	6
B.1.3. Profilo di Rischio	8
B.1.4. Politiche di investimento e altre caratteristiche	9
B.1.5. Limiti di investimento	10
B.1.6. Limiti alle operazioni con parti correlate e politica di gestione dei conflitti di interessi	11
B.1.7. Leva finanziaria.....	13
B.2. AMMONTARE DEL FIA.....	13
B.3. RIMBORSI PARZIALI, PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE.....	13
B.4. SPESE ED ONERI	14
PARTE C – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	17
C.1. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR), CORPORATE GOVERNANCE E PROCEDURE PER LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI	17
C.1.1. Società di Gestione del Risparmio e <i>corporate governance</i>	17
C.1.2. Procedure per la scelta degli investimenti	17
C.2. DEPOSITARIO	17
C.3. ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI	19
C.3.1. Compiti dell’Assemblea	19
C.3.2. Convocazione e intervento in Assemblea	19
C.3.3. Presidente dell’Assemblea	19
C.3.4. Costituzione e validità delle deliberazioni	19
C.4. PARTECIPAZIONE AL FIA	20
C.5. SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE	21
C.5.1. Sottoscrizione di quote e Chiusura parziale delle Sottoscrizioni	21
C.5.2. Investimenti successivi alla Chiusura Parziale delle Sottoscrizioni	21
C.5.3. Periodo di Investimento	22
C.5.4. Penali in caso di mancato versamento	23
C.6. VALORE NOMINALE DELLA QUOTA	23
C.7. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	23
C.7.1. Verifica della Società di Gestione	23
C.7.2. Diritto di prelazione dei Partecipanti	24
C.7.3. Nozione di trasferimento	25
C.7.4. Informativa sul trasferimento di quote.....	25
C.8. SOSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE	25
C.9. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE	26
C.10. CALCOLO DEL VALORE UNITARIO DELLA QUOTA	27
C.11. SCRITTURE CONTABILI, DOCUMENTAZIONE SPECIFICA AGGIUNTIVA E REVISIONE CONTABILE	27
C.12. MODIFICHE REGOLAMENTARI.....	28
C.13. LIQUIDAZIONE DEL FIA E RIMBORSO FINALE DELLE QUOTE	28
C.14. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI	30
C.15. FORO COMPETENTE.....	30

Il presente Regolamento si compone di tre parti: PARTE (A) - Scheda Identificativa; PARTE (B) - Caratteristiche del Prodotto; PARTE (C) - Modalità di funzionamento.

PARTE A - SCHEDA IDENTIFICATIVA

<p>A.1 DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DEL FIA</p>	<p>Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A. (la “Società di Gestione” o la “SGR”), autorizzata all’esercizio di gestione collettiva del risparmio ed iscritta al n. 129 dell’Albo delle SGR ex articolo 35, primo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (nel seguito, il “TUF”) – Sezione Gestori di FIA, ha istituito e gestisce il Fondo di Investimento Alternativo italiano mobiliare di tipo chiuso, riservato a investitori professionali, denominato “Fondo Italiano di Investimento FII Venture” (il “FIA”), approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione con delibera del 17 marzo 2016.</p> <p>Il presente Regolamento non è soggetto alla preventiva approvazione da parte della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 37, comma 4, del TUF.</p>
<p>A.2 DESTINATARI E CLASSI DI QUOTE</p>	<p>Il FIA prevede l’emissione di un’unica classe di quote (nel seguito, le “Quote” e, ciascuna, una “Quota”).</p> <p>Le Quote hanno uguale valore ed attribuiscono uguali diritti ai possessori delle stesse, nei termini e secondo le condizioni previsti dal presente Regolamento (i sottoscrittori delle Quote sono di seguito indicati come “Partecipanti” o “Sottoscrittori” e, ciascuno, come “Partecipante” o “Sottoscrittore”).</p> <p>In considerazione della natura riservata del FIA, le Quote possono essere sottoscritte esclusivamente da parte di investitori professionali, come definiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lettera m-undecies) e 6, commi 2-quinquies) e 2-sexies), del TUF, nonché dell’art. 1, comma 1, lettera p) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 30 del 5 marzo 2015 (nel seguito, il “D.M. 30/2015”) (nel seguito, gli “Investitori Professionali”). Tale ultima definizione, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari approvato con delibera Consob n. 16190/2007 e s.m.i., comprende sia i clienti professionali privati (ivi inclusi i clienti professionali di diritto ed i clienti professionali privati su richiesta, di cui all’Allegato 3 dello stesso Regolamento Intermediari) sia i clienti professionali pubblici (ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 236 dell’11 novembre 2011).</p>
<p>A.3 DURATA DEL FIA E DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO</p>	<p>1. (a) La durata del FIA è fissata in 12 (dodici) anni (il “Termine di Durata del FIA”) a decorrere dalla Chiusura delle prime sottoscrizioni e, pertanto, dal 09.11.2010 (tale data, il “Closing”), con scadenza alla data di chiusura del primo esercizio annuale successivo alla scadenza dell’undicesimo anno dalla suddetta data</p>

	<p>di efficacia, fatti salvi i casi di liquidazione anticipata del FIA ai sensi del presente Regolamento, nonché i casi di proroga del Termine di Durata del FIA ai sensi del successivo punto (b).</p> <p>(b) La Società di Gestione ha la facoltà di prorogare il Termine di Durata del FIA, per un periodo massimo non superiore a 3 (tre) anni, ovvero per il diverso termine eventualmente previsto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente, per il completamento dello smobilizzo al meglio degli investimenti effettuati (il “Periodo di Grazia”). La Società di Gestione darà comunicazione alla Banca d’Italia e alla Consob dell’effettuazione della proroga, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione.</p> <p>2. L’esercizio del FIA si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.</p> <p>3. Il primo esercizio finanziario ha inizio alla data del Closing e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno solare.</p>
<p>A.4 SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO</p>	<p>La Società di Gestione del Risparmio incaricata della gestione del FIA è Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.A., con sede legale in Milano, via Turati 16/18. La Società di Gestione è stata autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio con provvedimento della Banca d’Italia del 9 aprile 2014, che ha iscritto la medesima al n. 129 dell’Albo delle SGR <i>ex</i> articolo 35, comma 1, del TUF – Sezione Gestori di FIA.</p>
<p>A.5 DEPOSITARIO</p>	<p>L’incarico di Depositario del FIA è stato conferito a Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e direzione generale in Milano (MI), via Benigno Crespi, 19/A, iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca d’Italia al n. 3307.6, sito internet: http://www.sg-securities-services.com (di seguito, “SGSS”, ovvero il “Depositario”). Le funzione di emissione e di rimborso delle quote del FIA sono svolte presso la sede legale del Depositario. Presso la medesima sede sono inoltre tenuti a disposizione i prospetti contabili del FIA. La consegna dei certificati di partecipazione al FIA avviene presso la sede della SGR, sita in Milano, via Turati n. 16/18 o, se richiesto, mediante spedizione all’indirizzo indicato dal partecipante a sue spese. Il ritiro dei medesimi certificati avviene presso la suddetta sede della SGR.</p>
<p>A.6 CALCOLO DEL VALORE DELLE QUOTE, PERIODICITÀ DEL CALCOLO E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE</p>	<p>Il valore unitario delle Quote, conformemente alle disposizioni della Banca d’Italia, è calcolato con cadenza semestrale al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno (con riferimento all’ultimo giorno lavorativo di ogni semestre) dal primo semestre completo a partire dal Closing, tenuto conto del valore proporzionale delle attività che lo compongono al netto delle passività. Il calcolo del valore delle Quote sarà effettuato dalla Società di Gestione con le modalità previste dal presente Regolamento.</p> <p>Il valore delle Quote così rilevato è comunicato ai Partecipanti, in conformità all’art. 3 del D.M. 30/2015, rispettivamente, entro 1 (un) mese dalla fine del periodo di riferimento e entro 2 (due) mesi</p>

dalla chiusura dell'esercizio, con le modalità indicate al paragrafo C.14. del presente Regolamento, ed altresì sul sito web del FIA: www.fondoitaliano.it. Il valore complessivo netto (NAV) è pari al valore delle attività che lo compongono – determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia – al netto delle eventuali passività.

* * *

PARTE B - CARATTERISTICHE DEL FIA

B.1. SCOPO, OGGETTO, POLITICHE DI INVESTIMENTO ED ALTRE CARATTERISTICHE.

B.1.1. *Scopo del FIA.*

Il FIA nasce dal progetto condiviso tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), Associazione Bancaria Italiana ("ABI"), Confederazione Generale dell'Industria Italiana ("Confindustria"), Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa"), Unicredit S.p.A. ("Unicredit") e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("MPS"), (collettivamente i "Promotori"), di creazione di uno strumento per il sostegno finanziario a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni.

Scopo del FIA è la valorizzazione del patrimonio del FIA, con l'obiettivo di garantire una redditività adeguata del capitale investito, attraverso operazioni ed interventi di sostegno finanziario, diversificato e indiretto (fondo di fondi), a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni in fase di sviluppo, avuto particolare riguardo ad aree e settori di mercato ad elevato contenuto di innovazione.

In particolare, il FIA investe in OICR e/o società di investimento aventi politiche di investimento focalizzate su operazioni di *venture capital* da realizzarsi attraverso il finanziamento di progetti in fase di *start up* e di sviluppo di progetti innovativi (*seed capital*), in OICR specializzati sul *technology transfer* (primi stadi di nascita e sviluppo dell'idea imprenditoriale), sia in fase *early stage* (imprese nei primi stadi di vita), che in fase di *late stage* (imprese già esistenti e con alto potenziale di crescita, che necessitano di capitali per sviluppare progetti innovativi destinati a rappresentare una parte rilevante dell'attività dell'impresa e della crescita attesa), nonché in OICR operanti nel *low-mid cap* (c.d. *expansion* e *growth capital*).

Gli OICR e le società di investimento selezionati avranno principalmente come oggetto l'acquisto e/o la sottoscrizione di azioni, quote, obbligazioni convertibili, strumenti finanziari partecipativi, crediti rivenienti da finanziamenti soci, e in genere titoli rappresentativi del capitale di rischio di società che presentino significative potenzialità di crescita, appartenenti preferibilmente a settori economici ad alto contenuto tecnologico.

B.1.2. *Oggetto del FIA.*

La valorizzazione del patrimonio del FIA è perseguita dalla Società di Gestione attraverso operazioni di investimento in strumenti finanziari non quotati rappresentativi di quote di OICR o di società finanziarie (c.d. fondo di fondi), con l'obiettivo della loro valorizzazione entro un periodo di medio – lungo termine.

In particolare, l'investimento potrà avere ad oggetto:

(i) quote di OICR, anche di nuova costituzione, che presentino una durata ed una politica di investimento e di gestione del rischio sostanzialmente in linea con lo scopo del FIA, e i cui gestori siano dotati di comprovata esperienza nel settore del *private equity* o settori consulenziali, con particolare riguardo all'operatività nel *venture capital*, in coerenza con gli obiettivi e la politica di investimento del FIA;

(ii) quote di OICR di nuova istituzione, costituiti mediante *spin-off* di una quota parte del *commitment* già sottoscritto, che presentano le medesime caratteristiche di cui al punto (i) che precede;

(iii) quote di società finanziarie – *holding* di partecipazioni ai sensi del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e/o di intermediari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e seguenti del D. Lgs. 1 settembre 1983, n. 385 (“**TUB**”), anche di nuova costituzione, che presentino le medesime caratteristiche di cui al punto (i) che precede;

(iv) società per azioni, anche di nuova costituzione:

1) che hanno previsto per statuto di esercitare, in modo professionale e non occasionale, l’attività di assunzione, a carattere temporaneo, di partecipazioni o interessenze in altre imprese nonché l’acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di tali imprese, e le attività strumentali e connesse alle attività precedenti, ivi comprese quelle di consulenza e di finanziamento a favore di società partecipate;

2) il cui organo amministrativo ha attestato la presenza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale e dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali, ai sensi dell’art. 107, comma 1, lett. e), e-bis) TUB e relative disposizioni ministeriali di attuazione;

3) che hanno adottato il Codice di autodisciplina elaborato dall’Associazione di categoria di riferimento;

4) che presentano le medesime caratteristiche di cui al punto (i) che precede;

(v) quote di OICR o azioni di società di cui sub (iv), anche di nuova istituzione, che presentano una durata in linea con quella del FIA, sono gestiti da soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore del *private equity* o in settori consulenziali, e sono volti a svolgere attività di *venture capital*.

La scelta degli investimenti da parte della Società di Gestione avviene nell’ambito di fondi *target* con particolare attenzione a quelli territoriali e/o settoriali, e nell’ambito di fondi *target* che prevalentemente investano nel *venture capital* in Italia, o che in tali imprese si impegnano ad investire quantomeno una quota pari al *commitment* che il FIA ha sottoscritto, selezionati in maniera professionale che:

- presentino una politica di investimenti ed una durata, come risultanti dai singoli regolamenti o dagli statuti, sostanzialmente in linea con quelli del FIA: in particolare, con riferimento alla durata, questa dovrà essere funzionale al progetto della società *target*; con riferimento alla redditività, questa dovrà essere adeguata e presupporre un’equilibrata leva finanziaria a sostegno dell’operazione;

- siano gestiti da *manager* con comprovata esperienza nel settore del *private equity* e del *venture capital* ed una specifica conoscenza del mercato italiano;

- siano in grado di fornire rendiconti tempestivi ed accurati;

- siano sottoposti al controllo di una primaria società di revisione contabile.

Gli investimenti non potranno, di norma, superare il 50% (cinquanta per cento) del *commitment* complessivo di ciascuno dei fondi investiti, come risultante alla chiusura delle sottoscrizioni. Tale

limite non si applica qualora oggetto dell'investimento sia un veicolo parallelo che co-investe a condizioni predefinite con un OICR o una società di cui ai punti da (i) a (iv) del presente paragrafo.

Nell'ambito dei predetti investimenti il FIA potrà concedere prestiti, senza vincoli di forma tecnica, a condizione che gli stessi siano funzionali o complementari all'acquisto o alla detenzione, da parte del FIA, degli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo.

B.1.3. Profilo di Rischio.

Il profilo di rischio del FIA è quello di un fondo comune d'investimento mobiliare di tipo chiuso riservato a Clienti Professionali e risulta influenzato da rischi di mercato, di liquidità, di credito e di controparte e da rischi operativi.

I Sottoscrittori non hanno, in particolare, il diritto al rimborso delle Quote se non alla scadenza del periodo di durata del FIA, fermo restando la possibilità della Società di Gestione di procedere a rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti. Inoltre, essendo la partecipazione al FIA riservata a Clienti Professionali, il Regolamento di gestione deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite da Banca d'Italia.

Il profilo di rischio del FIA dipende altresì dagli obiettivi e dai limiti d'investimento e di rischio nonché dalla strategia seguita per l'attuazione della politica d'investimento, risultando in particolare influenzato principalmente dai seguenti fattori di rischio che la Società di Gestione prende in considerazione:

(i) rischio di mercato: consiste nel rischio che il valore unitario delle Quote del FIA subisca una diminuzione in seguito alle oscillazioni di valore degli attivi (vale a dire le quote o azioni degli OICR/società) in cui sono investite le disponibilità del FIA;

(ii) rischio di liquidità: gli investimenti del patrimonio del FIA, di norma OICR di tipo chiuso riservati a Clienti Professionali, sono caratterizzati dall'assenza del diritto al rimborso delle Quote, ad eccezione di rimborsi parziali pro-quota. Inoltre, l'ambito di investimento perseguito dagli OICR/società in cui è investito il patrimonio del FIA determina un'operatività in mercati illiquidi in cui lo smobilizzo di una posizione potrebbe avvenire a prezzi anche significativamente inferiori al valore degli strumenti stessi;

(iii) rischio di credito e di controparte: il patrimonio del FIA è investito in strumenti finanziari non quotati rappresentativi di quote di OICR o di società finanziarie che, a loro volta, possono investire parte del loro patrimonio in strumenti finanziari, siano essi di capitale o di debito, emessi da imprese in fase di avvio o nelle prime fasi di sviluppo che possono essere caratterizzati da deterioramento anche rapido del merito creditizio e stati di insolvenza;

(iv) rischio operativo: consiste nel rischio di perdite dovute ad eventi esogeni oppure derivanti da processi, procedure, personale, sistemi interni inadeguati o inefficienze della Società di Gestione. In tale ambito rilevano, in particolare, i seguenti:

- rischio normativo o regolamentare: il FIA è sottoposto a specifiche regolamentazioni del settore di appartenenza. Eventuali modifiche regolamentari, al quadro normativo nazionale ed internazionale, o l'adozione di nuovi provvedimenti da parte delle Autorità di vigilanza o modifiche interpretative della normativa vigente, anche qualora riguardanti gli OICR/società in portafoglio, potrebbero influire sull'attività del FIA e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

- rischio di valorizzazione: le modalità di valorizzazione degli attivi e, di conseguenza, delle quote del FIA, deriva da un processo di valorizzazione che opera a livello degli OICR/società in cui è investito il patrimonio del FIA che a loro volta si basano su modelli che utilizzano o rielaborano informazioni ricevute da soggetti terzi e potrebbe non corrispondere all'effettivo valore di realizzo;
- rischio fiscale: il rendimento dell'investimento nelle Quote del FIA da parte di ciascun Sottoscrittore potrà essere influenzato anche negativamente per effetto dell'introduzione di modifiche normative ovvero della mutata interpretazione di normative esistenti relative, a titolo esemplificativo, al regime fiscale applicabile al FIA e/o al trattamento fiscale applicabile agli investimenti effettuati dal FIA e/o al trattamento fiscale applicabile alle distribuzioni effettuate dal FIA a valere sulle Quote e/o al trattamento fiscale applicabile ai singoli Sottoscrittori.

B.1.4. Politiche di investimento ed altre caratteristiche.

Il FIA investe in OICR e società finanziarie rivolte prevalentemente ad operazioni di *venture capital* da realizzarsi nel territorio italiano, nell'ambito della politica di investimento del patrimonio del FIA, e nel rispetto degli obiettivi di cui al paragrafo B.1.1. che precede.

Il FIA garantisce il continuo monitoraggio sull'andamento delle società finanziarie e degli OICR in cui siano stati effettuati investimenti, in qualunque forma, anche mediante la partecipazione di rappresentanti designati dalla Società di Gestione all'interno degli organi sociali, l'analisi e la valutazione periodica dei dati economici e finanziari e delle informazioni gestionali, sia storiche che prospettiche.

B.1.5. Limiti di investimento.

Gli investimenti in titoli, quote e/o strumenti finanziari emessi da fondi di *private equity* o SICAF, società di partecipazione finanziaria, *holding* di partecipazione etc. non quotati potranno raggiungere il 100% del totale dell'attivo del FIA.

La Società di Gestione ha inoltre la facoltà di impiegare, nel rispetto delle norme vigenti, gli opportuni strumenti di copertura e di riduzione dei rischi al fine di consentire un'accorta gestione del FIA.

L'importo di ciascun investimento sarà indicativamente compreso tra Euro 5.000.000,00 (cinque milioni//00) ed Euro 20.000.000,00 (venti milioni//00). Investimenti per importi superiori potranno essere autorizzati eccezionalmente dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione per il perseguimento di particolari finalità economico-sociali, ovvero nel contesto di interventi di filiera.

Nella selezione degli investimenti sarà comunque tenuto conto degli opportuni criteri di diversificazione del rischio.

La Società di Gestione potrà altresì detenere parte del patrimonio del FIA in disponibilità liquide, per esigenze di tesoreria e/o nell'interesse dei partecipanti ed in relazione all'andamento congiunturale dei mercati.

La Società di Gestione non potrà costituire nuovi fondi sino a che il totale del capitale richiamato dal FIA ai Partecipanti, al netto delle commissioni di gestione già percepite, non sia almeno il 70% (settanta per cento) dell'Ammontare del FIA (come definito al seguente punto B.2)..

La Società di Gestione potrà assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste.

Fino al termine del periodo di richiamo degli impegni, così come nell'ipotesi in cui si proceda al rimborso parziale *pro quota* a fronte di disinvestimenti, i limiti di investimento sono riferiti all'ammontare sottoscritto.

In considerazione della natura riservata del FIA, non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA non riservati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma sesto, lett. b) del D.M. 30/2015.

B.1.6. Limiti alle operazioni con parti correlate e politica interna per la gestione dei conflitti di interessi.

In considerazione delle finalità istituzionali per le quali è stato istituito, il FIA adotta la normativa in materia di operazioni con parti correlate ed una rigorosa politica di gestione dei conflitti di interessi, atta a neutralizzare possibili interferenze o condizionamenti nel perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui al paragrafo B.1.1. che precede.

Il patrimonio del FIA non può essere investito in strumenti finanziari direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, o sindaco della Società di Gestione, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti.

In linea generale, il FIA può effettuare operazioni con i soci della Società di Gestione o con soggetti appartenenti al gruppo di ciascun socio. Tali operazioni saranno effettuate nei limiti e con le cautele previste dalla normativa *pro tempore* vigente, nonché dal presente Regolamento.

Il FIA può negoziare beni con altri fondi gestiti dalla Società di Gestione a condizione che le singole operazioni risultino coerenti con le strategie generali di investimento preventivamente definite e che sia comunque assicurato un equo trattamento fra i vari fondi interessati, avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.

A discrezione della Società di Gestione, le operazioni di investimento possono essere realizzate utilizzando veicoli societari controllati dal FIA, anche congiuntamente con altri co-investitori, costituiti allo scopo esclusivo di acquistare e/o sottoscrivere gli strumenti finanziari di cui al paragrafo B.1.2. che precede.

La Società di Gestione vigila per l'individuazione dei conflitti di interessi e adotta procedure interne idonee a salvaguardare i diritti del FIA e dei Partecipanti, in modo tale da ridurre al minimo il rischio potenzialmente derivante da operazioni in conflitto di interesse, anche tra il FIA e gli altri fondi dalla stessa gestiti, derivanti da rapporti di gruppo e/o con i soci della Società di Gestione stessa, dalla prestazione congiunta di più servizi, o da rapporti di affari propri o di altra società del medesimo gruppo di appartenenza.

La Società di Gestione ha elaborato una *Policy* interna per la gestione dei conflitti di interessi, in linea con le disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo applicabili; copia della *Policy* sarà consegnata dalla Società di Gestione a ciascun Partecipante al FIA che ne faccia richiesta.

La Società di Gestione, al fine di assicurare che l'attività gestoria sia esercitata in modo indipendente, nell'esclusivo interesse dei Partecipanti al FIA e coerentemente con gli obiettivi dello stesso, dopo aver individuato le situazioni di conflitto di interesse potenzialmente pregiudizievoli

per il FIA e per i Partecipanti, adotta alcuni presidi procedurali associati alle singole fattispecie, in applicazione del principio di proporzionalità, e tenuto conto della rilevanza della singola fattispecie di conflitto, che comprendono, in particolare, l'acquisizione di un'apposita dichiarazione da parte delle controparti di ciascuna delle operazioni di investimento/disinvestimento, utilizzata, insieme ad ogni altra informazione disponibile, ai fini di individuare l'esistenza di eventuali conflitti, nonché la richiesta, in presenza di fattispecie di conflitto, di un parere da parte del Comitato per la Gestione dei Conflitti di Interesse (il "**Comitato Conflitti**").

Il Comitato Conflitti, organo obbligatorio ai sensi dello Statuto sociale della Società di Gestione, svolge funzioni consultive e di controllo.

In particolare, il Comitato Conflitti, valutati i termini, le condizioni e la struttura dell'operazione, esprime un parere motivato in relazione:

- (i) alla compatibilità dell'operazione con gli interessi del FIA;
- (ii) all'insussistenza del rischio che il conflitto di interessi possa arrecare pregiudizio al FIA e/o ai Partecipanti al medesimo.

Laddove il Comitato Conflitti esprima un parere favorevole, l'operazione sarà deliberata dai competenti organi sociali in conformità con quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

Laddove, viceversa, il Comitato Conflitti ravvisi un conflitto potenzialmente pregiudizievole, la decisione di investimento è sottoposta al Consiglio di Amministrazione, che adotta la relativa delibera unicamente nel rispetto dei seguenti ulteriori presidi:

(i) assunzione della delibera con la maggioranza dei 5/6 (cinque sestimi) dei presenti dell'organo, arrotondati al numero inferiore;

(ii) astensione del componente in conflitto: in aggiunta alle cautele ordinariamente derivanti dagli impegni di riservatezza e confidenzialità, i membri del Consiglio di Amministrazione che si trovino in una situazione di conflitto di interessi per proprio conto ovvero in virtù del ruolo ricoperto in, o del rapporto esistente con un soggetto per il quale sussista una delle ipotesi di conflitto, si astengono dall'esercitare il diritto di voto; in tal caso i consiglieri che si astengono vengono conteggiati nel *quorum* deliberativo di cui *sub* (i);

(iii) verbalizzazione: dalla verbalizzazione della delibera devono risultare esplicitamente: (a) l'osservanza delle condizioni indicate ai precedenti punti (i) e (ii); (b) le motivazioni dell'operazione; (c) la circostanza che il FIA non è gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti; (d) la circostanza che al FIA siano garantiti, rispetto alle altre controparti, condizioni di parità ed autonomia con riferimento ai meccanismi di entrata/uscita nella/dalla società/OICR *target*; (e) qualora l'operazione consista nella stipula di contratti di finanziamento e/o di servizi con (i) soci della Società di Gestione, (ii) parti correlate ai soci della Società di Gestione, (iii) Partecipanti al FIA, ovvero ad altro fondo gestito dalla Società di Gestione, la circostanza che tali contratti prevedano condizioni non peggiori di quelle altrimenti ottenibili sul mercato per operazioni e contratti similari, o rispetto al *fair market value* o ad altri criteri che possano assicurare il medesimo risultato sostanziale.

B.1.7. Leva Finanziaria

Nel perseguimento della politica di investimento, il FIA non ricorre alla leva finanziaria.

Ove la Società di Gestione non abbia ancora proceduto all'integrale richiamo degli impegni, il FIA può assumere prestiti fino al 5% (cinque per cento) degli impegni sottoscritti, finalizzati a fronteggiare sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria, al fine di regolare pagamenti connessi all'assunzione delle partecipazioni e alle spese ordinarie a carico del FIA. In tal caso la Società di Gestione provvede tempestivamente a richiedere ai Sottoscrittori i versamenti necessari all'estinzione della posizione debitoria del FIA.

B.2. AMMONTARE DEL FIA.

L'ammontare complessivo del FIA è pari ad Euro 91.200.000,00 (novantuno milioni duecentomila/00) (nel seguito, l'“**Ammontare del FIA**”).

B.3. RIMBORSI PARZIALI, PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE.

Prima della scadenza del Termine di Durata del FIA, indicato nella Parte (A) del presente Regolamento, la Società di Gestione può, nell'interesse dei partecipanti, effettuare rimborsi parziali *pro-quota* a fronte dei disinvestimenti. In questa ipotesi, la Società di Gestione informa prontamente gli investitori con le modalità di cui al paragrafo C.14. del presente Regolamento.

In caso di rimborsi parziali, gli importi derivanti dai disinvestimenti, incluse le eventuali plusvalenze, saranno ripartiti fra i Partecipanti e la Società di Gestione secondo le modalità di seguito indicate

(a) gli importi verranno riconosciuti interamente ai Sottoscrittori fino a che gli stessi non abbiano ricevuto un ammontare pari alla somma:

(i) del valore nominale del capitale investito (l'“**Importo Investito**”);

(ii) dell'importo dovuto a titolo di rendimento minimo, pari al 4% (quattro per cento) annuo composto applicato all'ammontare versato del patrimonio del FIA, tenendo conto delle effettive date dei versamenti effettuati e degli eventuali rimborsi già ricevuti (il “**Rendimento Ordinario**”);

(b) la parte residua di detti importi spetterà nella misura del 90% (novanta per cento) ai Sottoscrittori, in proporzione alle rispettive Quote, e nella misura del 10% (dieci per cento) alla Società di Gestione.

Il risultato finale della gestione del FIA, calcolato come differenza tra l'ammontare dell'attivo netto liquidato, maggiorato di eventuali rimborsi effettuati nel corso della durata del FIA, e l'ammontare dei versamenti effettuati dai Sottoscrittori, verrà ripartito secondo i seguenti criteri:

(a) in primo luogo, ai Sottoscrittori in proporzione alle rispettive Quote, fintanto che sia stato raggiunto complessivamente un importo pari al totale dei versamenti effettuati da ciascun Sottoscrittore;

(b) in secondo luogo, ai Sottoscrittori in proporzione alle rispettive Quote, fintanto che sia stato raggiunto il Rendimento Ordinario;

(c) in terzo luogo, qualora il rendimento del FIA ecceda quanto indicato alle lettere (a) e (b) che precedono, l'ammontare in eccedenza sarà assegnato, quanto al 90% (novanta per cento) ai

Sottoscrittori, in proporzione alle quote detenute rispettivamente da ciascuno di essi e, quanto al 10% (dieci per cento), alla Società di Gestione.

La Società di Gestione provvede alla corresponsione della componente variabile della remunerazione del personale della Società di Gestione, coerentemente con la *Policy* in materia di remunerazione e incentivazione di tempo in tempo adottata dall'Assemblea dei Soci della Società di Gestione su proposta del Consiglio di Amministrazione, a valere sulle somme ad essa assegnate ai sensi della precedente lettera (c).

Le distribuzioni, i rimborsi e, in generale, tutti gli importi da corrispondersi ai sensi del presente paragrafo, si intendono al lordo di ogni eventuale ritenuta fiscale che la Società di Gestione sia eventualmente tenuta a prelevare in sede di ripartizione.

B.4. SPESE ED ONERI.

(A) Sono a carico del FIA:

(a1) il compenso spettante alla Società di Gestione per l'attività svolta (*management fee*) come di seguito determinato:

0,65% (zero virgola sessantacinque per cento) dell'Ammontare del FIA fino alla scadenza del 9° (nono) esercizio utile successivo al Closing (e, pertanto, fino al 31.12.2018); successivamente, ivi compreso l'eventuale Periodo di Grazia, la *management fee* sarà calcolata sul NAV del FIA.

La commissione di gestione di cui al presente punto è corrisposta in n. 4 (quattro) rate trimestrali anticipate e prelevata con valuta il primo giorno lavorativo di ciascun trimestre;

(a2) gli oneri relativi agli investimenti (*arrangement fee*) e ai disinvestimenti delle attività del FIA, ivi compresi i costi relativi a prestazioni professionali rese da terzi e commissioni di intermediazione;

(a3) il compenso da riconoscere al Depositario, per le funzioni da questa svolte, così determinato:

(i) per lo svolgimento dei controlli tempo per tempo previsti dalla normativa vigente, un compenso pari allo 0,013% su base annua del NAV del FIA (oltre all'IVA dovuta), come risultante dall'ultima relazione semestrale o dall'ultima relazione annuale, corrisposto in rate semestrali posticipate prelevate con valuta al 1° gennaio e al 1° luglio di ciascun anno, computando gli investimenti in titoli al netto delle plusvalenze non realizzate;

(ii) per il servizio di custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari, una commissione forfetaria annua pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) oltre ad IVA.

L'importo dei compensi relativi alla frazione di esercizio iniziale – vale a dire il periodo intercorrente tra il Closing e l'approvazione della prima relazione di gestione successiva – e alla frazione di esercizio finale, è determinato *pro rata temporis* su base mensile.

(a4) gli oneri e le spese sostenuti per la costituzione e l'avvio dell'operatività del FIA, definite in via forfetaria in Euro [38.000,00], nonché gli oneri e spese sostenuti in relazione alle attività di investimento e disinvestimento delle attività del FIA, ivi compresi le commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di gestione e di *performance* pagate ai gestori dei fondi in cui la Società di Gestione abbia eventualmente investito, le commissioni dovute ad intermediari, gli oneri finanziari ed i costi

bancari relativi a finanziamenti sostenuti in funzione dei fondi, i costi di *due diligence* e di assistenza legale, fiscale, contabile e notarile sostenuti in occasione di tutte le fasi di gestione del FIA, dall'acquisizione sino alla dismissione delle attività in cui è investito il FIA;

(a5) spese inerenti alla convocazione e allo svolgimento dell'Assemblea dei Partecipanti;

(a6) le spese di eventuale pubblicazione sui quotidiani del valore unitario delle quote del FIA e i costi di stampa dei documenti destinati periodicamente ai partecipanti esclusi gli oneri attinenti a propaganda o a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;

(a7) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge, delle disposizioni di vigilanza applicabili al FIA;

(a8) le spese di revisione e certificazione della contabilità e delle relazioni del FIA ivi compreso quello finale di liquidazione;

(a9) gli oneri connessi con i debiti assunti dal FIA ai sensi della normativa vigente;

(a10) le spese legali, giudiziarie e di consulenza sostenute nell'esclusivo interesse del FIA;

(a11) gli oneri fiscali di pertinenza del FIA;

(a12) il costo del contributo di vigilanza che la Società di Gestione è tenuta a corrispondere annualmente alla Consob in relazione al FIA;

(a13) eventuali bolli e spese di gestione dei conti correnti tecnici utilizzati ai fini degli afflussi.

(a14) gli oneri, i compensi e le spese relativi ad operazioni di investimento/disinvestimento restano a carico del FIA, anche qualora le relative operazioni non dovessero aver luogo, qualora le operazioni stesse siano state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, con parere favorevole del Comitato Tecnico degli Investimenti.

(B) Sono a carico dei Partecipanti:

(b1) le spese relative alla corresponsione, tramite il mezzo di pagamento all'uopo prescelto da ciascun Partecipante, dei proventi in distribuzione o delle somme rivenienti da operazioni di rimborso parziale o finale delle Quote. Tali costi sono limitati alla copertura degli oneri e delle spese effettivamente sostenuti e saranno di volta in volta indicati in dettaglio al Partecipante interessato;

(b2) le spese di gestione del conto eventualmente acceso presso il Depositario a fronte del mancato ritiro dei proventi in distribuzione o delle somme rivenienti da operazioni di rimborso parziale o finale delle Quote;

(b3) eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione delle Quote ed il suo perfezionamento.

(C) Sono a carico della Società di Gestione:

(c1) le commissioni a favore del *transfer agent*, nonché

(c2) tutti gli oneri non esplicitamente indicati come a carico del FIA o dei Partecipanti.

PARTE C – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

C.1. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR), *CORPORATE GOVERNANCE* E PROCEDURE PER LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI.

C.1.1. *Società di Gestione del Risparmio e corporate governance.*

L'attività di promozione e gestione del FIA è svolta dalla Società di Gestione, Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A., che vi provvede nell'interesse comune dei Partecipanti e nel rispetto delle vigenti prescrizioni imposte dalla legge, dalla normativa regolamentare di attuazione e dal presente Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione della società, al quale sono demandate, ai sensi dello Statuto sociale vigente della Società di Gestione, le principali scelte di investimento in relazione al FIA. In particolare, è materia di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione determinare le politiche di investimento, le priorità settoriali o di *target* e l'*asset allocation* strategica del FIA, nonché approvare operazioni di investimento o disinvestimento del patrimonio del FIA, in coerenza con gli obiettivi e le politiche definiti nel presente Regolamento.

In considerazione delle finalità istituzionali che caratterizzano l'attività del FIA, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione assicura una adeguata rappresentatività a tutti i Promotori del progetto ed è di norma composto da almeno n. 1 (un) Consigliere designato da ciascun Promotore, nonché da almeno n. 2 (due) Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari; il Presidente, il quale a sua volta deve possedere i requisiti di indipendenza, e il Consigliere Delegato, sono scelti di comune accordo tra tutti i soci.

L'organo di controllo della Società è composto da n. 3 (tre) sindaci effettivi e da n. 2 (due) supplenti. Tra i sindaci effettivi, n. 2 (due) componenti sono espressi congiuntamente dai Promotori ed il Presidente è designato, di norma, dal MEF.

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al suo interno un comitato esecutivo (il “**Comitato Esecutivo**”), del quale fanno parte rappresentanti dei soci della Società di Gestione che sono anche sottoscrittori del Fondo, oltre al Presidente, all'Amministratore Delegato, membro di diritto ai sensi dello Statuto sociale e ad un Consigliere Indipendente. Il Consiglio ha delegato al Comitato Esecutivo la funzione di supervisionare l'attività di monitoraggio degli investimenti detenuti dal FIA, con facoltà di formulare pareri in relazione alle proposte di investimento e di fornire indicazioni strategiche e di indirizzo per l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle relative scelte di disinvestimento.

C.1.2. *Procedure per la scelta degli investimenti.*

Nell'ambito delle procedure di investimento attivate dalla Società di Gestione, le opportunità di investimento e di disinvestimento sono individuate e selezionate dai *team* di investimento istituiti dalla Società di Gestione e coordinati dall'Amministratore Delegato (di seguito, i “**Team di Investimento**”), ciascuno dei quali è composto da un responsabile di *team* e da soggetti qualificati di adeguata professionalità.

Le opportunità di investimento sono sottoposte al preventivo parere obbligatorio e non vincolante di un Comitato Tecnico per gli Investimenti, organo interno alla Società di Gestione, coordinato

dall'Amministratore Delegato, con funzioni consultive e con il compito di valutare preliminarmente il merito delle singole operazioni di investimento e/o disinvestimento per ciascun fondo prospettato dai singoli *Team* di Investimento, nonché ogni successivo intervento rilevante sugli investimenti in essere e di sottoporle al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione relative a singole operazioni di investimento sono attuate dall'Amministratore Delegato.

La Società di Gestione può avvalersi inoltre della consulenza di soggetti qualificati per l'individuazione, monitoraggio e successiva dismissione degli investimenti.

C.2. DEPOSITARIO.

Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla Società di Gestione per la gestione del FIA e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal presente Regolamento, dalle disposizioni del Testo Unico in vigore *pro tempore* e dalle ulteriori norme emanate dalle Autorità di Vigilanza competenti. Presso il Depositario è depositato l'intero patrimonio del FIA. I rapporti fra la Società di Gestione e il Depositario sono disciplinati dal presente Regolamento e ulteriormente regolati da apposita convenzione tra le medesime che specifica, tra l'altro:

(a) i compiti svolti dal Depositario con particolare riferimento alle modalità e responsabilità di custodia del patrimonio del FIA, alle funzioni di emissione e consegna di certificati rappresentativi di Quote, alla distribuzione di proventi e al rimborso - parziale ovvero in sede di liquidazione del FIA - delle Quote;

(b) i flussi informativi necessari per la riconciliazione dei dati contabili;

(c) le modalità con cui il Depositario viene coinvolto in occasione di ogni operazione;

(d) gli obblighi di riservatezza del Depositario.

Nell'esercizio delle proprie funzioni previste dalla disciplina vigente, il Depositario, per la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del FIA, può avvalersi, sotto la sua esclusiva responsabilità, di soggetti delegati individuati ai sensi della normativa vigente ed avvalersi di servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari resi da soggetti autorizzati ai sensi del TUF.

La Società di Gestione può revocare in ogni momento l'incarico conferito al Depositario, dando un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, e attribuire l'esercizio delle funzioni di depositario ad altro soggetto abilitato. Il Depositario, a sua volta, può recedere dall'incarico con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

L'efficacia della revoca o del recesso è sospesa fino a che:

(i) un altro depositario in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente accetti l'incarico in sostituzione del precedente;

(ii) la conseguente modifica del Regolamento sia approvata dai Sottoscrittori;

(iii) i titoli inclusi nel FIA, i diritti, ogni altra attività finanziaria e le disponibilità liquide del medesimo siano trasferiti ed accreditati, sulla base di ordini scritti impartiti dalla Società di Gestione, presso il nuovo depositario.

In conformità all'articolo 49 del Testo Unico, il Depositario è responsabile nei confronti della Società di Gestione e di ciascun Investitore per ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza di qualunque inadempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento delle proprie funzioni.

C.3. ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI.

I Partecipanti si riuniscono in un'assemblea (di seguito, l'“**Assemblea dei Partecipanti**” o “**Assemblea**”) per deliberare sulle materie alla stessa riservate ai sensi del presente Regolamento, secondo le regole di funzionamento di seguito indicate.

C.3.1. *Compiti dell'Assemblea.*

All'Assemblea è attribuito il compito di deliberare sulle materie previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In particolare, l'Assemblea dei Partecipanti delibera:

- (a) sulla sostituzione della Società di Gestione;
- (b) sulle modifiche delle politiche di gestione del FIA e sulle altre modifiche regolamentari ai sensi del paragrafo C.12, Parte (C), del presente Regolamento;
- (c) in merito alla richiesta di ammissione a quotazione delle Quote;
- (d) in merito alla liquidazione anticipata del FIA, ai sensi del Paragrafo C.13, parte (C), del presente Regolamento.

C.3.2. *Convocazione e intervento in Assemblea.*

La convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti è disposta dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione di propria iniziativa, ovvero su richiesta di tanti partecipanti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del valore delle Quote del FIA in circolazione e indicano nella domanda gli argomenti da trattare. Ove il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione non provveda alla convocazione dell'Assemblea, la stessa viene disposta dal Presidente dell'Assemblea nominato ai sensi del successivo paragrafo C.3.3.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione informa i Partecipanti dell'avvenuta convocazione dell'Assemblea mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Sono legittimati alla partecipazione all'Assemblea tutti coloro i quali risultino titolari delle quote del FIA depositate presso il Depositario alla data di invio della predetta lettera di convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti.

Possono intervenire e votare in Assemblea i partecipanti che risultino titolari di Quote del FIA da almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'adunanza.

C.3.3. *Presidente dell'Assemblea.*

Il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti viene eletto dall'Assemblea alla prima occasione utile, con il voto della maggioranza assoluta dei presenti e rimane in carica per 3 (tre) anni, fino alla data di approvazione della relazione di gestione relativa al terzo esercizio della sua carica.

Qualora nel corso dell'esercizio il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti venga per qualsiasi ragione a mancare, l'Assemblea dei Partecipanti provvede alla sua sostituzione alla prima occasione utile.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea ai sensi delle disposizioni che seguono, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola la discussione, accerta i risultati delle votazioni e proclama i risultati, dandone conto nel verbale di Assemblea.

C.3.4. Costituzione e validità delle deliberazioni.

L'Assemblea dei Partecipanti è regolarmente costituita e delibera a maggioranza assoluta e con il voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentano almeno il 30 % (trenta per cento) del valore delle Quote in circolazione.

Anche in deroga a quanto precede, l'Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole di tanti partecipanti che rappresentino il 75% (settantacinque per cento) delle Quote emesse in relazione alle deliberazioni aventi ad oggetto la sostituzione della Società di Gestione.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale. Ai fini della verbalizzazione, il Presidente può farsi assistere da un segretario, all'uopo nominato ed indicato nel verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti vengono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, nonché depositate presso la sede sociale della Società di Gestione, con comunicazione al Depositario.

C.3.5. Costituzione e validità delle deliberazioni.

Laddove particolari ragioni di urgenza lo richiedano, su iniziativa della Società di Gestione, i Partecipanti esprimono il proprio voto in relazione alle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti anche a distanza, in forma scritta e senza particolari formalità, purché tutti i Partecipanti siano tempestivamente informati in relazione alle decisioni da adottare. Della decisione così adottata, con le maggioranze previste dal presente Regolamento, viene redatto verbale a norma del precedente Paragrafo C.3.4.

C.4. PARTECIPAZIONE AL FIA.

La partecipazione al FIA, riservata agli Investitori Professionali indicati nella Parte (A) del presente Regolamento, si realizza attraverso la sottoscrizione di Quote del FIA o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.

L'ammontare minimo della partecipazione al FIA è pari ad Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00).

La Società di Gestione si riserva la facoltà, a propria discrezione, previa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, di accettare sottoscrizioni per importi inferiori all'ammontare minimo della partecipazione, da parte di soggetti in possesso di specifiche competenze.

Le Quote del FIA non possono essere collocate, rimborsate o cedute a soggetti diversi da quelli cui il FIA è riservato.

La Società di Gestione provvede a determinare il numero delle Quote di partecipazione da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo della sottoscrizione, al netto degli oneri e dei rimborsi spese indicati nel presente Regolamento, per il valore nominale della Quota.

A fronte delle sottoscrizioni, la Società di Gestione provvede a trasmettere per iscritto a ciascun sottoscrittore la conferma del numero delle Quote assegnate.

I versamenti effettuati vengono attribuiti al FIA il giorno di regolamento dei corrispettivi, che coincide con quello di valuta riconosciuto ai mezzi di pagamento prescelti dal Partecipante ai fini del versamento.

La partecipazione al FIA non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

C.5. SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE.

C.5.1. Sottoscrizione di quote e Chiusura Parziale delle Sottoscrizioni.

La raccolta delle sottoscrizioni è riservata a Investitori Professionali ai sensi del presente Regolamento.

La sottoscrizione delle Quote si effettua attraverso la compilazione della domanda di sottoscrizione redatta su apposito modulo. Nella domanda sono indicati, tra l'altro, le generalità dei Partecipanti, l'importo che si intende versare, le modalità di versamento e le istruzioni per l'eventuale consegna dei certificati rappresentativi delle Quote sottoscritte.

Copia del Regolamento di gestione del FIA è consegnata gratuitamente in occasione delle operazioni di sottoscrizione ed è disponibile sul sito internet della Società di Gestione. Chiunque sia interessato può ottenere in qualsiasi momento gratuitamente copia del Regolamento del FIA, nonché dell'ulteriore documentazione di cui all'art. 3 del D.M. 30/2015.

C.5.2. Investimenti successivi al Closing.

Non sono previsti investimenti successivi al Closing.

C.5.3. Periodo di Investimento.

La Società di Gestione completerà i richiami delle Quote sottoscritte entro 5 (cinque) anni dalla data del Closing (di seguito, il "**Periodo di Investimento**"), fatta salva la possibilità di proroga, anche in più soluzioni, per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 1 (un) anno, previa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e comunicazione ai Partecipanti con le modalità di cui al paragrafo C.14 del presente Regolamento.

Dopo la scadenza del Periodo di Investimento, ove la Società di Gestione non abbia completato i richiami relativi alle Quote sottoscritte, la stessa potrà richiedere ai Partecipanti il versamento delle restanti somme corrispondenti all'ammontare sottoscritto e non ancora versato, anche in più soluzioni, nel rispetto delle seguenti condizioni e limiti:

(a) ove si tratti di operazioni di acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari non ancora facenti parte del patrimonio del FIA alla scadenza del Periodo di Investimento, i versamenti potranno

essere richiamati unicamente sulla base di offerte vincolanti o simili impegni preliminari assunti dalla Società di Gestione durante il Periodo di Investimento e non ancora portati a termine;

(b) ove si tratti di richiami effettuati da fondi e/o società già facenti parte del patrimonio del FIA alla scadenza del Periodo di Investimento (di seguito “Fondi in Portafoglio”), i versamenti potranno essere richiamati unicamente in esecuzione di una decisione di investimento da parte del Consiglio di Amministrazione adottata entro il Periodo di Investimento;

(c) per il pagamento di spese ed oneri del FIA, incluso il compenso spettante alla Società di Gestione per l’attività svolta (*management fee*) ed eventuali passività ed indennizzi a carico del FIA.

I versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto acceso presso la sede del Depositario in Milano, intestato alla Società di Gestione – rubrica fondo “Fondo Italiano di Investimento - FII Venture – FIA italiano mobiliare di tipo chiuso”.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di versamento degli importi richiamati, la Società di Gestione provvede a inviare a ciascun Partecipante una lettera di conferma dell’avvenuto ricevimento delle somme versate. Tale lettera di conferma indica:

- la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e l’indicazione del mezzo di pagamento;
- l’importo sottoscritto, l’importo lordo versato e quello netto investito;
- la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento.

C.5.4. Penali in caso di mancato versamento.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del Partecipante, degli importi richiesti dalla Società di Gestione ai sensi del presente Regolamento, le somme già versate dal Partecipante si intendono acquisite dal FIA a titolo di penale. Resta in ogni caso salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno da parte della Società di Gestione.

La Società di Gestione provvede all’annullamento delle Quote del FIA emesse a fronte della sottoscrizione del Partecipante inadempiente.

C.6. VALORE NOMINALE DELLA QUOTA.

Il valore nominale di ciascuna Quota del FIA è di Euro 19.000,00 (diciannovemila//00).

C.7. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE.

C.7.1. Verifica della Società di Gestione.

Ciascun Partecipante che intenda trasferire, in tutto o in parte, le Quote del FIA ad un terzo (rispettivamente, il “**Partecipante Cedente**” e il “**Terzo Acquirente**”) dovrà preventivamente darne comunicazione per iscritto alla Società di Gestione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione (la “**Comunicazione di Trasferimento**”), indicando in dettaglio le generalità del Terzo Acquirente, nonché il numero delle Quote, il prezzo e le altre condizioni economiche e contrattuali relative al trasferimento.

Alla Comunicazione di Trasferimento dovrà altresì essere allegato ogni documento ritenuto dal Partecipante Cedente rilevante od utile al fine di consentire alla Società di Gestione di verificare che il Terzo Acquirente:

(i) sia in possesso della qualifica di “Investitore Professionale” prevista per la generalità dei Partecipanti, secondo quanto specificato nella Parte (A) del presente Regolamento nonché, più in generale

(ii) presenti caratteristiche e svolga istituzionalmente attività che siano pienamente coerenti con lo scopo e le politiche di investimento del FIA indicate nel presente Regolamento, quali a titolo di esempio investitori qualificati di elevato *standing* che non siano inseriti nelle liste predisposte dal Ministero dell’Economie e delle Finanze ai sensi dell’art. 28, comma 7-*bis* del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 che tiene conto delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti sul modello GAFI, nonché delle informazioni risultanti da rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo, delle difficoltà riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale (di seguito, cumulativamente, i “**Requisiti di Partecipazione al FIA**”).

Qualora la documentazione ricevuta dalla Società di Gestione non sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione, a sua insindacabile discrezione, sufficiente od idonea al fine di verificare la sussistenza dei Requisiti di Partecipazione al FIA in capo al Terzo Acquirente, la Società di Gestione potrà, per una sola volta, informarne il Partecipante Cedente mediante comunicazione scritta, richiedendo allo stesso di fornire, entro un termine congruo, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, tutta la documentazione integrativa relativa al Terzo Acquirente necessaria od utile ai fini della verifica di cui sopra (la “**Richiesta di Integrazione**”).

Entro 15 (quindici) giorni dalla prima tra (i) la data di ricevimento della eventuale documentazione integrativa ai sensi della Richiesta di Integrazione, ovvero (ii) la data di scadenza del termine indicato nella Richiesta di Integrazione per l’invio della stessa, la Società di Gestione – qualora il Terzo Acquirente, sulla base della documentazione ricevuta, non sia ritenuto in possesso dei Requisiti di Partecipazione al FIA – dovrà comunicare al Partecipante Cedente il proprio eventuale motivato diniego in relazione al trasferimento. In tal caso, il trasferimento non potrà essere perfezionato.

Resta inteso che, decorso il termine di cui sopra senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il Partecipante Cedente potrà eseguire il trasferimento delle Quote in favore del Terzo Acquirente nel rispetto dei termini e delle condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento.

C.7.2. Diritto di prelazione dei Partecipanti.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo C.7.1. che precede, il Partecipante Cedente che intenda trasferire ad un Terzo Acquirente, in tutto o in parte, le Quote del FIA dallo stesso sottoscritte, dovrà preventivamente offrire in prelazione le Quote oggetto di trasferimento agli altri Partecipanti (i “**Partecipanti Oblati**”), affinché questi ultimi possano esercitare il diritto di prelazione loro spettante ai sensi del presente Regolamento (il “**Diritto di Prelazione**”).

Ai fini di quanto precede, la Società di Gestione, immediatamente e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario a seguito del ricevimento della Comunicazione di Trasferimento di cui al paragrafo C.7.1. che precede, provvederà ad informare del trasferimento tutti i Partecipanti Oblati, mediante apposita comunicazione (la “**Comunicazione di Offerta in Prelazione**”) nella quale sono riportate tutte le informazioni contenute della Comunicazione di Trasferimento, con l’invito a comunicare per iscritto alla medesima Società di Gestione e, per conoscenza, al Partecipante Cedente, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della

Comunicazione di Offerta in Prelazione, la propria eventuale volontà di esercitare il Diritto di Prelazione sulle Quote ai sensi del presente Regolamento.

Ciascun Partecipante Oblato avrà diritto di esercitare il Diritto di Prelazione mediante apposita comunicazione scritta (la “**Comunicazione d’Esercizio**”), inviata al Partecipante Cedente e, per conoscenza, a tutti gli altri Partecipanti Oblati e alla Società di Gestione, entro il termine di 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione.

La Comunicazione d’Esercizio dovrà contenere la dichiarazione irrevocabile ed incondizionata di esercizio del Diritto di Prelazione da parte del Partecipante Oblato, sulla totalità ovvero anche soltanto su una parte delle Quote oggetto di trasferimento, per un corrispettivo economico non inferiore a quello indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione.

A seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione da parte di anche uno solo dei Partecipanti Oblati, le Quote offerte in prelazione dovranno essere trasferite al Partecipante Oblato che abbia validamente esercitato il Diritto di Prelazione entro ulteriori 90 (novanta) giorni di calendario dalla data di ricevimento della Comunicazione d’Esercizio.

Nel concorso di più Partecipanti Oblati nell’esercizio del Diritto di Prelazione, le Quote oggetto di trasferimento saranno ripartite tra i Partecipanti Oblati che abbiano validamente esercitato il Diritto di Prelazione in proporzione alle Quote del FIA già di titolarità di ciascuno di essi.

Qualora nessun Partecipante Oblato abbia esercitato il Diritto di Prelazione (ovvero, qualora il Diritto di Prelazione sia stato esercitato solo parzialmente, con riferimento alla porzione di Quote non oggetto di prelazione), il Partecipante Cedente – subordinatamente all’ottenimento del gradimento da parte della Società di Gestione ai sensi del paragrafo C.7.1. che precede, sarà libero di trasferire le Quote al Terzo Acquirente (ovvero, qualora il Diritto di Prelazione sia stato esercitato solo parzialmente, la porzione di Quote non oggetto di prelazione) agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Esercizio.

Ove il trasferimento non si verifichi nel termine ultimo di 6 (sei) mesi dalla Comunicazione di Trasferimento, il Diritto di Prelazione opererà nuovamente ed il Partecipante Cedente dovrà promuovere una nuova procedura per l’esercizio del Diritto di Prelazione mediante l’invio di una nuova Comunicazione di Trasferimento.

C.7.3. Nozione di trasferimento.

Ai sensi dei paragrafi C.7.1. e C.7.2. che precedono, per “trasferimento” si intende qualsiasi atto, negozio, contratto, mediante il quale si consegna, direttamente ovvero indirettamente, in tutto o in parte, il risultato di trasferire la titolarità delle Quote del FIA, ovvero di costituire sulle stesse altri diritti, di natura reale o personale, anche di godimento o di garanzia.

C.7.4. Informativa sul trasferimento di quote.

Il Partecipante Cedente è tenuto a fornire alla SGR tutte le informazioni relative all’operazione di trasferimento a Terzi Acquirenti delle quote del FIA che risultino necessarie o utili per l’assolvimento, secondo le modalità e i tempi previsti, degli obblighi imposti dalla normativa *pro tempore* vigente.

C.8. SOSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE.

La sostituzione della Società di Gestione può avvenire al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

(a) con un preavviso scritto di almeno 12 (dodici) mesi (o il più breve termine determinato dall'Assemblea dei Partecipanti), per volontà della Società di Gestione;

(b) per effetto di operazioni di fusione o di scissione, cessione di ramo d'azienda o conferimento di ramo d'azienda che coinvolgano la Società di Gestione e/o il FIA;

(c) in caso di scioglimento della Società di Gestione;

(d) con deliberazione motivata dell'Assemblea dei Partecipanti, in un qualsiasi momento ove ricorrano le ipotesi di giusta causa, ovvero per impossibilità sopravvenuta della Società di Gestione a svolgere la sua attività per un periodo almeno pari a 12 (dodici) mesi, con il voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentino il 75% (settantacinque per cento) di tutte le Quote in circolazione.

Entro il termine di 10 (dieci) giorni dall'accertamento del verificarsi di anche uno solo sei presupposti sopra indicati, e in ogni caso previa identificazione della nuova società di gestione (di seguito la "**Nuova Società di Gestione**"), la Società di Gestione avrà l'obbligo di vendere, e la Nuova Società di Gestione avrà l'obbligo di acquistare, le quote eventualmente di titolarità della Società di Gestione ad un prezzo per Quota pari a quello calcolato sulla base dell'ultima determinazione da parte della Società di Gestione del valore unitario della Quota del FIA ai sensi del successivo paragrafo C.10.

Qualora entro il termine di cui al comma che precede, la Nuova Società di Gestione non acquisti le Quote di titolarità della Società di Gestione, si procederà alla liquidazione del FIA, ai sensi del successivo paragrafo C.13.

All'atto della ricezione, da parte della Società di Gestione, della comunicazione di sostituzione con la Nuova Società di Gestione deliberata ai sensi del precedente punto (d), la Società di Gestione avrà il diritto di prelevare dalle disponibilità del FIA, a titolo di indennità, la quota *pro rata temporis* della commissione variabile prevista al paragrafo B.3. del presente Regolamento, di spettanza della stessa Società di Gestione, sul futuro realizzo degli investimenti già presenti nel patrimonio del FIA alla data di efficacia della sostituzione, proporzionalmente alla durata dell'investimento maturata sotto la gestione della Società di Gestione; a tal fine le frazioni di mese verranno considerate per intero.

Tale indennità non sarà dovuta alla Società di Gestione qualora la sostituzione sia dovuta a dolo o colpa grave della stessa.

La Nuova Società di Gestione entro il termine di cui al secondo capoverso del presente paragrafo C.8. dovrà obbligarsi nei confronti della Società di Gestione a non modificare le parti del Regolamento che disciplinano i rapporti di contenuto economico patrimoniale tra il FIA e la Società di Gestione, a pena di inefficacia.

A decorrere, rispettivamente, dalla data della rinuncia da parte della Società di Gestione, di scioglimento della stessa ovvero della deliberazione di sostituzione della Società di Gestione adottata dall'Assemblea dei Partecipanti in conformità al presente paragrafo, la Società di Gestione non potrà deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento di uno o più beni del FIA, fatto

comunque salvo quanto previsto al terzo capoverso in merito alla liquidazione del FIA da parte della Società di Gestione.

Qualora si dovesse procedere alla sostituzione della Società di Gestione nella gestione del FIA sarà assicurato lo svolgimento dei compiti attribuiti alla Società di Gestione medesima senza soluzione di continuità sospendendosi, in particolare, l'efficacia della sostituzione sino a che la Nuova Società di Gestione non sia a tutti gli effetti subentrata nello svolgimento delle funzioni di competenza della Società sostituita. In tutti i casi di sostituzione della Società di Gestione, deve essere data informativa ai Partecipanti con le modalità previste al paragrafo C.14.

C.9. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE.

Le Quote di partecipazione al FIA sono tutte di uguale valore e con uguali diritti; esse sono rappresentate da certificati nominativi, fatto salvo quanto previsto dal presente paragrafo.

I certificati possono essere emessi solo per un numero intero di Quote. Il frazionamento dei certificati è consentito a condizione che gli stessi siano rappresentativi di almeno una Quota di partecipazione.

La predisposizione dei certificati avviene a cura della Società di Gestione; essi vengono avvalorati dal Depositario, che vi provvede sulla scorta delle istruzioni ricevute dalla Società di Gestione.

Ogni certificato reca la firma di un Amministratore della Società di Gestione (che può anche essere riprodotta meccanicamente, purché l'originale sia depositato presso la Cancelleria del Tribunale ove ha sede la Società di Gestione) e la firma, per avvaloramento, del Depositario.

Il Depositario mette i certificati a disposizione degli aventi diritto presso la sede della SGR come indicato nella Scheda Identificativa, entro il 5° (quinto) giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta di emissione.

Sino a che non siano stati completati i versamenti relativi alle Quote sottoscritte dai Partecipanti, le Quote restano immesse in un certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Partecipante.

È facoltà irrevocabile del Depositario procedere in ogni momento – senza oneri per i partecipanti o per il FIA – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

Trattandosi di un FIA riservato a soli Investitori Professionali, il Consiglio di amministrazione della Società di Gestione non richiederà l'ammissione dei certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, senza pregiudizio per la possibilità di procedere in un momento successivo alla quotazione, qualora la stessa sia compatibile con la natura del FIA, previa deliberazione in tal senso assunta dall'Assemblea dei Partecipanti e previa introduzione delle necessarie modifiche al presente Regolamento, secondo quanto previsto al successivo Paragrafo C.12.

C.10. CALCOLO DEL VALORE UNITARIO DELLA QUOTA.

Il valore unitario della Quota viene calcolato dalla Società di Gestione secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del FIA per il numero di Quote in circolazione. La Società di Gestione invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.

C.11. SCRITTURE CONTABILI, DOCUMENTAZIONE SPECIFICA AGGIUNTIVA E REVISIONE CONTABILE.

La contabilità del FIA è tenuta dalla Società di Gestione, la quale, in aggiunta alle scritture prescritte dal codice civile per le imprese commerciali e con le stesse modalità, redige, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 30/2015:

(a) il libro giornale del FIA, nel quale sono annotate le operazioni di emissione e di rimborso delle Quote di partecipazione, nonché ogni altra operazione relativa alla gestione del FIA;

(b) la relazione annuale relativa alla gestione del FIA, da mettere a disposizione degli Investitori entro 2 (due) mesi dalla fine di ogni esercizio annuale o nel minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;

(c) la relazione semestrale relativa alla gestione del FIA da mettere a disposizione entro 1 (un) mese dalla fine dei primi sei mesi dell'esercizio;

(d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle Quote di partecipazione e del valore del FIA, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle Quote.

I documenti redatti dalla Società di Gestione sono messi a disposizione dei Partecipanti presso la sede della Società di Gestione. L'ultima relazione annuale del FIA, l'ultima relazione semestrale e il prospetto contabile sono inoltre tenuti a disposizione dei Partecipanti presso la sede legale del Depositario nonché sul sito Internet della Società di Gestione.

La società incaricata della revisione rilascia un giudizio sulla relazione del FIA, ai sensi degli artt. 9 e 156 del TUF.

C.12. MODIFICHE REGOLAMENTARI.

Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento ai fini dell'adeguamento dello stesso a disposizioni di legge o regolamentari, è conferita delega permanente al Presidente e all'Amministratore Delegato *pro tempore* della Società di Gestione, con firma congiunta, i quali porteranno a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva alla comunicazione dello stesso al competente organo di vigilanza.

Fuori dai casi previsti al precedente comma 1, possono essere apportate modifiche al Regolamento solo se le stesse sono approvate dall'Assemblea dei Partecipanti secondo le modalità indicate al paragrafo C.3. del presente Regolamento. Tutte le modifiche del Regolamento sono immediatamente efficaci e sono comunicate ai Partecipanti con le modalità di cui al successivo paragrafo C.14., nonché pubblicate sul sito internet della Società di Gestione.

C.13. LIQUIDAZIONE DEL FIA E RIMBORSO FINALE DELLE QUOTE.

La liquidazione del FIA ha luogo alla scadenza del Termine di Durata del FIA indicato nella Scheda Identificativa, ovvero di quello eventualmente risultante per effetto del Periodo di Grazia eventualmente concesso, ovvero, anche prima di tali date:

- a seguito di deliberazione assunta dall'Assemblea dei Partecipanti ai sensi del paragrafo C.3.1 che precede;

- in caso di scioglimento della Società di Gestione, qualora non si sia proceduto alla sua sostituzione;
- in caso di rinuncia, da parte della Società di Gestione, all'attività di gestione del FIA, motivata dalla sussistenza di una giusta causa;
- nelle altre ipotesi di cui al paragrafo C.8. del presente Regolamento;
- in caso di completamento delle operazioni di disinvestimento relative a tutti i beni in portafoglio;
- per riduzione del patrimonio al di sotto di un importo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori e amministrativi.

La liquidazione del FIA viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. La Società di Gestione informa preventivamente la Banca d'Italia della decisione di procedere alla liquidazione del FIA. La delibera di liquidazione viene comunicata all'organo di vigilanza.

La liquidazione del FIA si compie nel rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle disposizioni dell'organo di vigilanza e, in particolare:

- a partire dalla data della delibera di cui sopra, cessa ogni ulteriore attività di investimento; sono sospesi i rimborsi parziali;
- l'avviso di liquidazione del FIA è comunicato ai Partecipanti a cura della Società di Gestione con le modalità di cui al paragrafo C.14.;
- la Società di Gestione provvede a liquidare l'attivo del FIA nell'interesse dei Partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla Società medesima e portato a conoscenza dell'organo di vigilanza. Previo consenso da parte dei Partecipanti, la Società di Gestione ha facoltà di attribuire *pro-quota* ai Partecipanti i titoli di pertinenza del FIA;
- la Società di Gestione redige una relazione finale di liquidazione, accompagnata da una relazione degli Amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per la relazione annuale, ove applicabili, e indicando il riparto di pertinenza di ogni Quota tenuto conto dei criteri di ripartizione del risultato finale della gestione indicati nel paragrafo B.3. del presente Regolamento;
- la società di revisione della Società di Gestione e del FIA provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione della relazione finale di liquidazione;
- la relazione finale di liquidazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, sono depositati presso la sede della Società di Gestione e del Depositario. La notizia dell'avvenuta redazione della relazione e della data di inizio del riparto è comunicata ai singoli Partecipanti con le modalità di cui al paragrafo C.14. che segue, ed è pubblicata sul sito internet della Società di Gestione.

Il Depositario provvede, su istruzioni della Società di Gestione, al rimborso delle Quote a favore

dei Partecipanti nella misura prevista, per ciascuno di essi, dalla relazione finale di liquidazione.

Le somme non riscosse entro 3 (tre) mesi verranno depositate in un conto intestato alla Società di Gestione con l'indicazione che trattasi di proventi derivanti dalla distribuzione con sottorubriche nominative degli aventi diritto.

I diritti incorporati nei certificati non presentati per il rimborso si prescrivono a favore degli altri Sottoscrittori, qualora non esercitati nei termini di legge, a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso.

La procedura di liquidazione del FIA si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.

La Società di Gestione, con delibera motivata dell'organo amministrativo e con parere conforme dell'organo di controllo, può, prima della scadenza del FIA, deliberare una proroga non superiore a 3 (tre) anni della durata del FIA medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio.

Dalla delibera deve risultare che:

- l'attività di smobilizzo del portafoglio è stata già avviata, con l'indicazione dell'ammontare disinvestito e/o rimborsato fino alla data della delibera;

- oggettive condizioni di mercato, indicate puntualmente e non riferite solo alla specifica situazione dei beni oggetto di investimento, rendono impossibile il completamento della vendita degli *assets* nei tempi previsti senza incorrere in gravi perdite che possono compromettere il rendimento finale del FIA.

La delibera contiene altresì il piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui beni in portafoglio.

C.14. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI.

Salvo ove diversamente disposto, qualsiasi comunicazione o avviso, la cui effettuazione è richiesta o comunque prevista ai sensi del presente Regolamento, deve essere effettuata in forma scritta, a mezzo raccomandata a.r., via fax ovvero a mezzo posta elettronica, e si considera ricevuta dal destinatario: (i) se inviata per lettera raccomandata a.r., quando ricevuta dal destinatario; (ii) se inviata via fax, quando la ricezione è confermata al mittente dal rapporto di trasmissione; (iii) se inviata per posta elettronica (*e-mail*), quando il recapito dell'*e-mail* sia stato confermato dal destinatario, anche a mezzo ricevuta elettronica generata automaticamente ovvero conferma espressa di ricevimento.

Qualsiasi comunicazione o avviso previsti ai sensi del presente Regolamento sono indirizzati come segue:

(i) se alla Società di Gestione, all'indirizzo riportato nella Parte (A) del presente Regolamento;

(ii) se ai Partecipanti, all'ultimo indirizzo indicato nei registri del FIA;

ovvero, in ogni caso, al diverso indirizzo che la Società di Gestione ovvero i Partecipanti abbiano

comunicato ai sensi del presente paragrafo.

C.15. FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi controversia relativa al presente Regolamento che dovesse insorgere tra i Partecipanti che abbiano sottoscritto Quote del FIA e la Società di Gestione e/o il Depositario, sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

* * *